

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento <u>n. 154/2015</u> e quelli del collegato sub-procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2021 CONSIDERATO CHE:

con ricorso depositato in data 24.11.2020, il sig. ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto adottato ex art. 177 d.a. c.p.c. dallo scrivente in data 6.3.2020;

riferisce il) di essere stato primo aggiudicatario del compendio subastato e che, a causa dell'omesso versamento del s.p., ebbe a perdere la cauzione prestata unitamente alla presentazione dell'offerta;

nulla invece era scritto nell'avviso di vendita riguardo all'applicazione della norma sopra citata (e quindi all'eventualità che l'aggiudicatario inadempiente potesse andare incontro a conseguenze ulteriori rispetto a quella sopra indicata); ad ogni modo a dire dell'opponente:

- l'opposto sarebbe privo dello ius postulandi;
- il decreto sarebbe nullo per omessa comunicazione/notificazione e perché, come detto, nell'avviso di vendita non era prospettata la possibilità che tale decreto potesse essere adottato in conseguenza della pronuncia di decadenza; citando anche giurisprudenza a conforto, l'opponente addita questa manchevolezza come motivo di nullità del decreto pronunciato;

ha chiesto la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo; si è costituito il creditore che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto; per quel che qui rileva, la domanda cautelare spiegata è inammissibile; come chiaramente evincibile dalla *littera legis* il decreto di condanna ex art. 177 d.a. c.p.c. è un titolo esecutivo;

per opinione unanime l'adozione dello stesso implica l'appostamento di un credito nel progetto di distribuzione e, quindi, l'assegnazione *pro solvendo* di tale credito al creditore (o ai creditori) cui spetta(no);

non si tratta, allora, di un atto esecutivo suscettibile di impugnazione con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;

il rimedio prescelto attiene infatti alla legittimità formale (o in certi casi anche sostanziale) di un atto della sequenza procedimentale della fase di riferimento, attesa la necessità (riconosciuta dalla costante giurisprudenza: Cass. S.U. 27.10.1995, n. 11178) di ritenere che il processo esecutivo sia la risultante di una serie coordinata e connessa di subprocedimenti nel cui ambito ogni atto è il presupposto di altro atto o altri atti;

nel caso del decreto ex art. 177 d.a. c.p.c. ci si trova evidentemente di fronte a qualcosa di diverso da un atto esecutivo, atteso che l'adozione di tale decreto non

condiziona l'ulteriore seguito della fase in cui tale atto si inserisce (cioè il subprocedimento liquidatorio in senso stretto), ond'è che la giurisprudenza richiamata appare non conferente dato che riguarda le conseguenze dell'omessa pubblicità sulla vendita forzata (cioè sulla sequenza di atti esecutivi di cui tale fase si compone);

che il decreto in questione sia piuttosto un titolo esecutivo da azionare fuori dal processo esecutivo (e non un atto esecutivo inscriventesi in una serie procedimentale la cui legittimità possa essere sindacata attraverso il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.) è ulteriormente confermato dalla circostanza che, secondo una autorevole opinione, che non può essere citata in ragione del divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c., lo stesso assume la effettiva valenza di titolo esecutivo proprio (e solo) con l'approvazione del progetto di distribuzione (atto conclusivo del processo esecutivo):

d'altro canto è lo stesso ricorrente a evidenziare che il decreto di condanna fu notificato unitamente all'atto di precetto, onde appare chiaro, pure in ragione di tale profilo, che la sede ove articolare le rimostranze in questione era quella dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

si tratta di un processo di cognizione ordinario che non richiede l'espletamento di una fase sommaria innanzi al G.E. posto che l'esecuzione, sulla base del titolo, è, in quella fase, solo *minacciata* e non *iniziata*, con conseguente individuazione – appunto – di un G.E.;

il ricorrente invece confonde l'esecuzione *che fu occasione dell'adozione del decreto* (e che è stata definita con provvedimento del 23.6.2020) – esecuzione di cui quel soggetto non è parte e che peraltro essendo già chiusa non potrebbe giammai essere sospesa - con l'esecuzione che, sulla base di un titolo esecutivo, viene "preannunciata" o in concreto iniziata (ed è relativamente a questa eventuale esecuzione che saranno attivabili, se del caso, i rimedi "successivi" all'inizio dell'esecuzione, disciplinati dagli artt. 615 e 617 c.p.c.);

in definitiva si palesa la inammissibilità dell'opposizione proposta e, per quel che qui rileva, della domanda cautelare proposta al G.E.;

ciò determina l'assorbimento di ogni questione posta con i motivi di ricorso e, quindi, anche delle difese dell'opposto;

in ragione del carattere solo processuale della presente decisione sussistono i motivi per compensare le spese di lite della presente fase;

POM

dichiara inammissibile l'istanza di sospensione;

compensa tra le parti le spese di fase;

assegna il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

si comunichi.

Aversa, 15.2.2021

II G.E.